

In sede di merito, il tribunale ha respinto i ricorsi degli abilitati Pas e Tfa: serve una legge

Neoassunti e già licenziabili

Circa 2 mila docenti inseriti con riserva dai Tar e ora fuori

DI CARLO FORTE

Precari neoassunti inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento a rischio di licenziamento. La III sezione -bis del Tar del Lazio, il 6 ottobre scorso, con un'ordinanza pubblicata l'11 ottobre scorso (6049/2016 registro provvedimenti cautelari) ha rigettato i ricorsi d'urgenza presentati da un gruppo di docenti abilitati tramite Pas e Tfa, che erano stati inseriti nelle graduatorie a esaurimento per effetto di decreti cautelari del presidente del Tar. Tali docenti, proprio grazie all'inserimento con riserva, sono stati appena assunti dai dirigenti delle scuole polo. E adesso rischiano il licenziamento.

Le ordinanze del Tar, infatti, sono immediatamente esecutive e il rigetto dei ricorsi fa avverare la clausola risolutiva espressa inserita nei loro contratti. Che prevede, appunto, il licenziamento immediato e senza preavviso in caso di esito negativo dei giudizi in corso. Pertanto, a mano a mano che il Tar emette-

provvedimenti saranno notificati agli uffici scolastici e l'amministrazione dovrà provvedere al licenziamento dei docenti che siano risultati soccombenti. Il collegio giudicante ha argomentato la pronuncia citando la giurisprudenza del Consiglio di stato. In particolare, i giudici amministrativi hanno fatto presente che « non può essere ammessa la riapertura delle graduatorie a esaurimento, per ragioni non puntualmente previste a livello legislativo, senza ulteriori problematiche a livello costituzionale e comunitario».

In buona sostanza, dunque, i giudici del Tar concordano con la posizione già assunta dal Consiglio di stato, secondo la quale, per riaprire le graduatorie e per consentire nuovi inserimenti, è necessario che il legislatore emani una norma speciale che lo preveda espressamente. Tale necessità discende dai vincoli imposti dalla legge, che qualifica le graduatorie ad esaurimento. Vale a dire: elenchi chiusi a chiave, destinati a rimanere in vita

a quando tutti gli aspiranti inclusi non saranno assunti a tempo indeterminato. Pertanto, il diritto all'assunzione, anche a tempo determinato, vale solo per coloro che vi risultano inclusi. Ed eventuali nuovi accessi restano preclusi ai nuovi aspiranti.

Perlomeno fino a quando il legislatore non dovesse decidere di introdurre nell'ordinamento una norma ad hoc, che disponga la riapertura delle graduatorie a esaurimento prevedendo espressamente la possibilità di nuovi ingressi. Va detto subito che l'ordinanza vale solo per i ricorrenti. Ma trattandosi di un giudizio informato all'orientamento del Consiglio di stato e, soprattutto, tenendo conto che è la stessa sezione che dovrà pronunciarsi anche sugli altri ricorsi, è ragionevole ritenere che le pronunce successive saranno dello stesso tenore.

La questione riguarda circa 2 mila docenti precari, in gran parte già assunti, che sembrerebbero essere destinati ad essere licenziati non appena il Tar deciderà anche i loro ricorsi. Il licenziamen-

il rifacimento delle operazioni di assunzione. Pertanto, i loro colleghi non collocati in graduatoria a esaurimento che, nel frattempo saranno stati assunti dai dirigenti scolastici non perderanno il lavoro.

Ma i neoinclusi con riserva, dopo il licenziamento, che farà seguito all'annullamento della procedura che ha portato alla loro assunzione, se collocati nelle graduatorie di istituto, avranno comunque diritto a concorrere alle supplenze dai dirigenti scolastici sulle disponibilità che si renderanno libere all'esito dei licenziamenti.

Restano ferme le assunzioni già effettuate dei docenti inclusi a pieno titolo effettuate tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento. In ogni caso, se dopo l'ultima tornata di assunzioni le graduatorie saranno risultate esaurite, le disponibilità che verranno fuori per effetto dei licenziamenti, rimarranno nella competenza dell'ufficio scolastico (più propriamente: della scuola-polo). Che dovrà disporre una nuova convocazione escludendo i

caso, dunque, i neoassunti con riserva, in quanto licenziati per effetto dell'annullamento della procedura di reclutamento, non potranno partecipare alle convocazioni, ma conserveranno comunque il diritto a concorrere per le supplenze conferite dai presidi. Sempre che risultino iscritti anche nelle graduatorie di istituto di II o di III fascia.

Fermo restando, però, che l'esclusione dalle graduatorie di istituto comporterà anche la loro cancellazione dalla prima fascia delle graduatorie di istituto. Fascia a cui si accede solo se inseriti anche nelle graduatorie a esaurimento. In ogni caso, una volta decorso il termine del 31 dicembre 2016, la competenza dell'ufficio si esaurirà e le disponibilità rientreranno nella competenza dei dirigenti scolastici.

Pertanto, se i licenziamenti dovessero intervenire dopo tale data, l'ufficio non potrà effettuare nuove convocazioni e gli eventuali licenziati concorreranno alle supplenze dei presidi insieme a tutti gli altri aspiranti.